CAMERA DEI DEPUTATI N. 2818-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **COPPI ALESSANDRO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SULLO

Annunziata il 9 luglio 1952

Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra

Presentata alla Presidenza il 18 novembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072 del Capo provvisorio dello Stato, all'articolo 1 statuiva che fino a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo potevano essere concesse ai militari delle Forze armate, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante l'ultimo conflitto (1940-45). Il decreto *de quo*, sottoposto a ratifica, venne modificato nel senso che il termine di due anni fu portato a quattro (legge 16 novembre 1950, n. 979), di guisa che, in concreto, la facoltà di addivenire a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra poté esercitarsi fino al 15 ottobre 1951.

La proposta di legge d'iniziativa del collega onorevole Sullo e della quale ci occupiamo tende, in sintesi, a fare cadere *qualsiasi termine* per l'esercizio della facoltà di esame e di decisione delle proposte di promozione, avanzamento o trasferimento per merito di guerra, *mantenendo ferma l'unica condizione che deve trattarsi di proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.*

La vostra Commissione ha proceduto all'esame della proposta di legge con qualche, almeno iniziale, perplessità. Le continue proroghe di termini, sotto diversi angoli visuali, sono controproducenti. L'Amministrazione deve essere in grado di adempiere alle funzioni che le sono proprie nel termine stabilito ed il cittadino persuadersi che — salvo casi eccezionali — non può contare su provvedimenti legislativi di proroga. Nella fattispecie si ha l'aggravante che una proroga è già stata disposta. Altri elementi di dubbio scaturiscono dal tempo trascorso dalla fine della guerra e dalle conseguenze che discendono da

promozioni, avanzamenti e trasferimenti. Quanto al primo, si sarebbe indotti a ritenere che oltre sei anni — tanti ne intercorrono tra la fine della guerra guerreggiata ed il 15 ottobre 1951 — sono periodo di tempo larghissimamente sufficiente per la documentazione, l'esame e la decisione di concessioni di promozioni, ecc., per merito di guerra; in ordine al secondo, è ovvio che se termini furono posti — quali essi fossero — lo furono a ragion veduta. Di fatto: che si abbiano promozioni, avanzamenti e trasferimenti di natura straordinaria a distanza di anni — e non pochi anni — dall'evento che li legittima, è fattore che disturba qualsiasi amministrazione e — direbbesi — quella militare in modo del tutto particolare. Si può aggiungere che non è gratuito il dubbio che la mancata decisione — al 15 ottobre 1951 — su proposte presentate entro il 15 ottobre 1949, dipenda, almeno con una certa frequenza, dalla carenza obbiettiva di elementi positivi.

Comunque sia, se la vostra Commissione ha ritenuto suo dovere esporvi, onorevoli colleghi, le considerazioni negative che precedono, è però giunta alla conclusione di suggerirvi l'approvazione della proposta di legge opinando che in effetto non si può escludere che talune mancate concessioni alla data del 15 ottobre 1951, debbansi ascrivere alle cause assai eloquentemente esposte dal presentatore della proposta di legge. Ritiene tuttavia la Commissione di non potere aderire alla tesi del proponente di non fissare alcun termine.

Vi si propone quindi d'inserire nel testo della proposta un termine per l'esercizio della facoltà in discorso, termine che pare equo determinare in *un anno dall'entrata in vigore della legge*. Sembra anche necessario — per un migliore coordinamento con le disposizioni precedenti e per non adottare dizione restrittiva che sarebbe ingiustificata — sostituire le parole della proposta di legge: « pervenute al Ministero della difesa entro il 15 ottobre 1949 », con le seguenti: « presentate entro, ecc. ».

Per le considerazioni esposte, vi consigliamo di approvare la proposta di legge nel testo che la vostra Commissione formula.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La facoltà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979, può essere esercitata anche decorso il termine stabilito dalle predette disposizioni legislative, purché si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, pervenute al Ministero della difesa entro il 15 ottobre 1949.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

La facoltà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979, può essere esercitata fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, purché si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, presentate entro il 15 ottobre 1949.